N. R.G. 2017/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROVIGO

nella persona del Giudice, dott.ssa Pia Todisco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 201/2023 RG promossa da:

Parte_1, C.F. *C.F._1*, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Malasoma ed elettivamente domiciliata in Rovigo, via E. Zanella n. 4, presso il difensore;

- ATTRICE OPPONENTE

nei confronti di

CP_1, C.F. *C.F._2*, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Tomì ed elettivamente domiciliato in Badia Polesine (Ro), Via G. Carducci 73/5 presso il difensore;

- CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Parte opponente: "*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: In via pregiudiziale: si richiede la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., in attesa di quello c.d. pregiudicante, in attesa della definizione della questione menzionata, che assume carattere pregiudiziale ai fini della decisione del presente giudizio, ciò al fine di garantire la coerenza dei rispettivi pronunciamenti e la certezza del diritto; In via principale e di merito: In virtù delle eccezioni esplicitate in narrativa del presente atto, in via principale ed in via subordinata, dichiararsi totalmente infondata in fatto e diritto la pretesa creditizia avanzata da CP_1 nei confronti di Parte_1, e conseguentemente dichiararsi nullo, e comunque infondato, e quindi revocarsi e/o dichiararsi di nessun effetto, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 625-23 – RG 1406-2023 emesso in data 17.7.23 dal Tribunale di Rovigo G.I. Dott. Guido*

CP_2 *con cui è stato ingiunto il pagamento a* Parte_1 *di pagare in favore del medesimo* CP_1 *della somma pari a 17.000,00 euro, oltre interessi a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento liquidate in 850, 00 Euro per compensi, € 145,50 per anticipazioni oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, anche relative alla pregressa fase sommaria*".

Parte convenuta: "*Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa:*

- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG 1406/2023-625/2023 D.I, emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 17.07.2023, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

- nel merito,

-per tutti motivi sopra esposti, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo RG 1406/2023-625/2023 D.I, emesso dal Tribunale di Rovigo, in data 17.07.2023 definitivamente condannando la sig.ra Parte_1 *al pagamento a favore di* CP_1 *della somma di € 17.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo e spese legali di procedura liquidate in € 850,00 per compensi e € 145,50 per esborsi oltre Iva, cpa, spese generali e successive occorrende;*

- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto.

Con atto di citazione notificato in data 9.10.2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2023 con il quale il Tribunale di Rovigo, su ricorso di CP_1 aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 17.000,00 in forza del preteso finanziamento intercorso tra le parti, eccependo:

- in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio *ex* art. 295 c.p.c. in ragione della denuncia querela sporta nei confronti dell'odierno opposto e del di lui padre, CP_3 per i reati di cui agli artt. 378 c.p,. 48, 479 e 483 c.p., 617 sexies e 615 ter c.p., 56, 269 e 393 c.p., in relazione alla

documentazione posta a fondamento dell'istanza di ingiunzione (in particolare, contabile del 22.4.2021 doc. 2 monitorio; mail del 30.1.2023 delle ore 16.28 inviata da *CP_3* padre dell'odierno opposto, dall'indirizzo *Email_1* e mail del 301.2023 delle ore 22.52 inviata dall'indirizzo Annunziata srls barannunziatasrls@gmail.com con la quale veniva riconosciuto il debito sotteso alla richiesta di ingiunzione doc. 3 monitorio);

- l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria.

In particolare, parte opponente contestava la pretesa creditoria avversaria deducendo: (i) di non aver mai intrattenuto alcun rapporto con *CP_1* tale da giustificare la dazione della somma a titolo di prestito, ma solo con il di lui padre, *CP_3* in ragione di pregresse vicende economico/contrattuali e sentimentali; (ii) che il versamento era stato effettuato sul suo conto corrente per garantire una provvista al *CP_3* (iii) che il denaro non era mai stato nella sua disponibilità ma era stato utilizzato dal *CP_3* come dallo stesso dichiarato in sede penale e nel "memoriale" in atti.

Si costituiva in giudizio l'opposto *CP_1* contestando integralmente le deduzioni avversarie, insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Deduceva: (i) che la contabile del bonifico costituiva prova scritta della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio; (ii) che l'opponente, nei propri atti difensivi, non aveva mai contestato la circostanza di aver ricevuto in prestito dal convenuto-opposto la somma di euro 17.000,00.

All'udienza del 6.3.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva, non concedeva la provvisoria esecuzione *ex* art. 648 c.p.c. e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281 *duodecies* comma 4 c.p.c.

La causa, istruita a mezzo di assunzione di prove testimoniali ed interrogatorio formale, è stata discussa all'udienza del 26.2.2026, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, comma 3, c.p.c. dal nuovo Giudice assegnatario del procedimento.

In diritto

L'opposizione è fondata.

Il creditore opposto ha allegato che la somma di euro 17.000,00 versata all'opponente costituiva un

prestito/finanziamento da lui concesso alla *Parte_1* Orbene, a tal riguardo, giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al convenuto opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di azione per la ripetizione delle somme, l'attore – che chiede la restituzione dell'importo concesso a titolo di mutuo - è tenuto a provare non soltanto l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. in tal senso, *ex plurímis*, Cass. n. 9209 /2001; Cass. n. 12119 / 2003; Cass. n. 3642/2004; Cass. n. 9541/2010), atteso che una somma di denaro può essere consegnata per varie causali. Ne consegue che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma di denaro, come nel caso in esame, neghi però la sussistenza di un mutuo e adduca una causale diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, rimanendo a carico dell'attore provare l'esistenza dell'obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (cfr. *ex multis* Cass.n. 30994/2018 "*la datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione*"; Cass. n. 24328/2017; Cass. n. 3642/2004).

Tanto premesso in termini generali e passando al caso che occupa, deve rilevarsi che l'opposto, a dimostrazione della propria tesi, ha prodotto unicamente la contabile del bonifico bancario disposto in favore dell'opponente in data 22.4.2021, recante la causale "finanziamento", ritenuta sufficiente, a suo

dire, a provare la natura di prestito dell'elargizione in esame e il conseguente obbligo di restituzione in capo all*'accipiens*. Tuttavia, tale causale non appare dirimente. La mera indicazione di "finanziamento" nella causale del bonifico, infatti, di per sé sola non appare sufficiente a fornire la prova dell'erogazione a titolo di mutuo, dal momento che, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità, "*la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso*" (cfr. Cass. n. 20052/2024). Nel caso in esame, la *Parte_1* in sede di interrogatorio formale, ha fornito una diversa giustificazione causale del versamento, sostenendo che la somma fosse stata accredita sul proprio conto corrente non a titolo di prestito quanto piuttosto quale trasferimento destinato ad un terzo, segnatamente al padre dell'odierno opposto, *CP_3* al quale ella era legata, in quel momento, da una relazione sentimentale ("*è vero che* *CP_1* *ha fatto un versamento con causale finanziamento sul mio conto corrente, come risulta dal doc.2 di parte convenuta; il padre del* *CP_3* *ha grossi problemi con la legge e con lo Stato,* *CP_3* *con cui io avevo una relazione, il figlio ha fatto un versamento sul mio conto corrente, perché il* *CP_3* *si appoggiava sul mio conto corrente perché non poteva ricevere somme a causa dei suoi problemi con la legge, non può intestarsi niente, non ha mai avuto nessun conto corrente e nemmeno un bancomat, io sono stata solo un mezzo; questi 17.000,00 euro del bonifico fatto a me, sono stati usati dal* *CP_3* *che aveva a disposizione tutte le mie carte, e anche il mio bancomat, io nell'aprile del 2021 mi trovavo ricoverata in ospedale a Borgo Trento, dove avevo subito un intervento chirurgico per aneurisma, io non vedevo nessuno in ospedale;* cfr verbale udienza 19.3.2025). A fronte di tale ricostruzione, appare dirimente che il *CP_3* chiamato a rendere interrogatorio formale proprio sulla "*ragione sottesa al versamento*" non si sia presentato, omettendo così di fornire qualsiasi chiarimento idoneo a confutare la versione avversaria; comportamento processuale – questo- che consente, giusta il disposto dell'art. 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti per come dedotti dall'opponente e, pertanto, che legittimato passivo della richiesta di restituzione delle somme sia semmai il *CP_3* e non la *Parte_1* Rispetto a tale conclusione, le dichiarazioni rese dall *Parte_1* in sede penale (cfr. doc 5) non suffragano l'opposta

tesi, poiché da esse non emerge né il titolo per cui sarebbe avvenuta la consegna della somma di denaro all'Annunziata né che l'effettivo datore del denaro sia stato *CP_1* (generico è il riferimento alla provenienza dei soldi "dalla sua famiglia"); giova, inoltre sottolineare come dalla lettura del verbale di udienza risulti che sia stato il *CP_3* al termine della relazione, a richiedere la restituzione delle somme, utilizzate per l'acquisto di un immobile poi intestato all *Parte_1* il che avvalora la prospettazione dell'opponente che effettivo beneficiario del denaro sia stato proprio il padre di *CP_1*

Orbene, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova, il cui onere gravava su parte opposta, che la somma richiesta a *Parte_1* in restituzione sia stata versata in suo favore a titolo di mutuo.

Le spese di lite, liquidate in euro 2.540,00 sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 previsti per lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi tenuto conto dell'attività effettivamente espletata, seguono la soccombenza e sono, dunque, poste a carico di *CP_1* in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1) accoglie l'opposizione presentata da *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.625/2023 emesso nel procedimento r.g.n. 1406/2023;

2) condanna *CP_1* al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di 2.540,00 euro, oltre al rimborso del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, a titolo di rifusione delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Rovigo, il 22 marzo 2026

Il Giudice

Pia Todisco